REGOLAMENTO AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EDITORIA AUDIOVISIVA S.R.L. PER LA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA RISCOSSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 71-*septies* E 71-*octies* DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

Premesso che

- a partire dalla legge n. 93 del 5 febbraio 1992 la legge sul diritto d'autore consente (art. 71 sexies LdA), a determinate condizioni, la copia privata di fonogrammi e videogrammi, sempre per uso esclusivamente personale e senza scopo commerciale. A fronte di ciò (art. 71 septies LdA), è prevista la corresponsione di un equo compenso che, relativamente agli apparecchi e supporti di registrazione video, è a favore degli autori, dei produttori originari di opere audiovisive, dei produttori di videogrammi e degli artisti interpreti o esecutori;
- il compenso, incassato dalla SIAE o dalla Fondazione Copia Privata Italia o altri terzi da Siae delegati (di seguito cumulativamente "SIAE"), viene ripartito (art. 71 octies, comma 3° LdA) ai suddetti aventi diritto del comparto video (produttori originari di opere audiovisive, produttori di videogrammi e artisti interpreti esecutori) anche attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- per quanto concerne la ripartizione della quota dei compensi spettante ai produttori di videogrammi, l'Univideo, in quanto associazione maggiormente rappresentativa della categoria (anche ai sensi del regolamento ripartizione del compenso di copia privata per produttori di videogrammi approvato da SIAE il 14 giugno 2022 "Regolamento SIAE"), provvede alla ripartizione del compenso;
- l'Univideo ha affidato la gestione delle attività di riscossione e ripartizione dei compensi all'Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva srl (di seguito ASEA), società di cui detiene il 100% del capitale sociale;
- a garanzia della trasparenza ed oggettività dei criteri utilizzati da ASEA per la gestione e ripartizione del compenso per copia privata, anche ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento SIAE, Univideo e ASEA intendono approvare nelle competenti sedi un Regolamento che espliciti le regole seguite in materia da ASEA;

tutto ciò premesso viene stabilito quanto segue:

Art. 1 - Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal …….
Restano confermate e in ogni caso ratificate le regole seguite da Univideo e da ASEA per la ripartizione e la liquidazione dei Compensi per Copia Privata già effettuate.

Art. 2 - ASEA, società integralmente controllata da Univideo, Associazione maggiormente rappresentativa dei Produttori di Videogrammi, così come deliberato dalla Assemblea Univideo del 29 novembre 2013, in forza delle sue norme statutarie, svolge l'attività di incasso della quota del compenso per Copia Privata di spettanza dei Produttori di Videogrammi e della sua ripartizione tra gli aventi diritto.

Art. 3 - Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento vengono fornite le seguenti definizioni:

a) *Anno:* l'anno solare.

b) *Anno di Competenza*: l'anno indicato come tale nelle liquidazioni periodiche del Compenso per Copia Privata dalla SIAE ad ASEA.

c) *Compenso per Copia Privata*: l'ammontare dei proventi che ASEA ha percepito e continua a percepire dalla SIAE in base a quanto in precedenza previsto dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n.93 e oggi previsto dagli articoli 71- *septies* e 71-*octies* della legge del 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore).

d) *Produttori di Videogrammi*: i titolari dei diritti di riproduzione home video intendendosi per tali:

i. i produttori originari di opere audiovisive che svolgono in proprio l'Attività di Produttori di Videogrammi;
ii. coloro che, avendo ottenuto su licenza il relativo diritto, svolgono direttamente e in proprio l'Attività di Produttori di Videogrammi.

e) *Attività di Produttore di Videogrammi*: si intende la riproduzione materiale, sotto la propria denominazione, anche eventualmente avvalendosi di imprese terze, di un'opera audiovisiva su un supporto destinato al commercio nel

Territorio, assumendo a proprio carico il pagamento dei diritti SIAE (diritti musicali, equo compenso) e gli altri oneri previsti dalla legge a carico dei Produttori di Videogrammi nonché il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività.

Non saranno pertanto considerati Produttori di Videogrammi ai fini del presente Regolamento e non avranno quindi titolo ad incassare il Compenso per Copia Privata:

i. i produttori originari di opere audiovisive e i licenziatari, qualora non provvedano direttamente all'esercizio dei diritti home video svolgendo in proprio la Attività di Produttore di Videogrammi;

ii. i meri duplicatori o replicatori di opere audiovisive su supporti di qualunque tipo;

iii. quanti si limitino a svolgere, in proprio o per conto di terzi, attività di mera distribuzione di Videogrammi non qualificabile come Attività di Produttore di Videogrammi.

f) *Videogrammi*: i supporti (videocassette, DVD, Blu- Ray ecc.) riproducenti opere audiovisive, tutelate dalla legge sul diritto d'autore e legittimamente acquisite, tra cui in particolare:

- Film di lungo e corto metraggio a soggetto, di animazione o a carattere documentario;
- Film e telefilm per la televisione, serie televisive, di fiction o di animazione;
- Telenovela o soap opera;
- Situation comedy;
- Documentari televisivi o home video;
- Cartoni animati.

Si intendono esclusi, agli effetti del presente Regolamento, i supporti riproducenti esclusivamente contenuti musicali (videoclip, concerti, ecc.) in relazione ai quali il Compenso per Copia Privata venga corrisposto da SIAE a favore dei produttori di fonogrammi.

Non sono considerati Videogrammi i videogiochi di qualunque genere o formato nonché i CD ROM riproducenti opere multimediali.

Non sono altresì considerati Videogrammi agli effetti del presente Regolamento e non saranno calcolati ai fini della determinazione del Compenso per Copia Privata i Videogrammi non destinati al commercio o che siano offerti gratuitamente al pubblico nell'ambito di operazioni promozionali, salvo il caso in cui tali Videogrammi siano ceduti per le stesse finalità a terzi, a fronte di corrispettivo, da parte di un Produttore di Videogrammi.

Sono in ogni caso esclusi i Videogrammi riproducenti opere contraffatte o in violazione di norme di legge.

g) *Videogrammi in abbinamento editoriale:* si intendono i V*ideogrammi* destinati alla commercializzazione in abbinamento a prodotti editoriali (quotidiani, periodici, libri, ecc.) per la distribuzione tramite edicola, librerie o altri punti di vendita autorizzati (ad esempio Grande Distribuzione).

h) *Territorio*: si intende il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e non saranno pertanto conteggiate ai fini del calcolo del fatturato dei Produttori di Videogrammi le vendite effettuate al di fuori del Territorio.

Art. 4 - Il calcolo per la ripartizione tra gli aventi diritto del Compenso per Copia Privata da parte di ASEA avviene sulla base del rapporto percentuale tra il "Valore delle Vendite" (così come di seguito definito) effettuate da ciascuno di essi rispetto alla somma del Valore delle Vendite di tutti gli aventi diritto prese in considerazione ai fini della ripartizione nell'Anno di Competenza (così come definito all'art. 3 lettera b).

Art. 5 - Ai fini del presente Regolamento il Valore delle Vendite, tenuto conto delle diverse modalità di commercializzazione, viene calcolato con parametri diversi per il c.d. "normal trade" e per le vendite di prodotti in "abbinamento editoriale".

Art. 6 - Valore delle Vendite per il Normal Trade

a) per quanto riguarda il "normal trade" il Valore delle Vendite è rappresentato

dal fatturato realizzato da ciascun Produttore di Videogrammi attraverso la vendita di Videogrammi a rivenditori all'ingrosso o al dettaglio nell'ambito del Territorio al netto di sconti e resi nonché dell'IVA; si intende compreso il corrispettivo della cessione di Videogrammi destinati ad attività promozionale, così come risultanti nell'Anno di Competenza, mentre si intende escluso il valore documentato di eventuali ulteriori prodotti (ad esempio CD, magliette, ecc.) abbinati.

b) Nei casi di vendita diretta da parte del Produttore al consumatore (tramite propri negozi, corrispondenza, partecipazione a Fiere, Internet, ecc.), il Valore delle Vendite sarà determinato dal ricavo realizzato dalla vendita al pubblico dedotti l'IVA, eventuali addebiti di spese e valore di eventuali gadget e la percentuale del 45% quale abbattimento forfettario delle spese di distribuzione al dettaglio.

Art. 7 - Valore delle Vendite per gli Abbinamenti Editoriali

a) Nel caso di cessione su licenza da parte di un Produttore di Videogrammi (identificato come tale ai sensi dell'art. 3 lettera d) del Regolamento) a un editore dei diritti di riproduzione dei Videogrammi per la loro commercializzazione in *abbinamento editoriale* (come definito all'art. 3 lettera d) il Compenso per Copia Privata sarà ripartito fra Licenziante e Licenziatario come segue:

i. al Licenziante che ai sensi dell'art. 3 lettera d) si qualifichi come Produttore di Videogrammi ma che, limitatamente alla produzione per l'abbinamento editoriale, ne abbia dato licenza a un editore, spetterà una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale all'ammontare delle royalties - o altro compenso, comunque denominato, determinato in base ai ricavi conseguiti e/o alle vendite effettuate dal Licenziatario attraverso lo sfruttamento dei Videogrammi oggetto della licenza - pattuito e corrisposto quale corrispettivo della licenza, al netto dell'IVA. Il fatturato netto così definito rappresenterà il Valore delle Vendite dichiarato dal Licenziante ai fini della ripartizione Copia Privata. La quota del compenso per Copia Privata verrà riconosciuta al Licenziante a condizione che il Licenziatario abbia effettivamente prodotto e messo in commercio i Videogrammi oggetto della licenza, nel relativo anno di competenza anche se diverso da quello della stipula della licenza e limitatamente alle vendite e/o ai ricavi

effettivamente rendicontati dal Licenziatario e fatturati dal Licenziante.

ii. All'editore Licenziatario sarà attribuita una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale al 50% del "Fatturato Convenzionale". L'ammontare di tale Fatturato Convenzionale è rappresentato dal numero di copie effettivamente vendute, al netto dei resi, moltiplicato per il prezzo al pubblico del Videogramma abbinato, decurtato di una percentuale del 30% al fine di rendere tale valore omogeneo rispetto al fatturato netto del "normal trade".

Nel caso di "collezionabili" (ovvero abbinamenti per i quali il prezzo di vendita al pubblico è indiviso tra quello del videogramma e quello del prodotto editoriale) il prezzo da prendere in considerazione al fine della determinazione del "Fatturato Convenzionale ", sarà il prezzo di vendita al pubblico del prodotto diminuito di un importo pari ad Euro 1,50 per ogni unità venduta.

Il valore così determinato rappresenterà il Valore delle Vendite del Licenziatario ai fini della ripartizione copia privata.

iii. nel caso che dell'abbinamento editoriale facciano parte, oltre alla pubblicazione a stampa e al videogramma, ulteriori prodotti (ad esempio CD, oggetti, ecc.) il valore documentato di tali ulteriori prodotti va anch'esso dedotto ai fini della determinazione del "Fatturato Convenzionale".

b) Nel caso di cessione di Videogrammi - prodotti finiti – dal Produttore dei Videogrammi all'editore per la distribuzione in abbinamento editoriale, il Compenso per Copia Privata spetterà per intero al Produttore di Videogrammi e il Valore delle Vendite, calcolato con le deduzioni previste all'art. 7 lettera a) ii, sarà determinato senza l'abbattimento del 50% e nessun compenso spetterà all'editore.

c) Analogamente, anche nel caso in cui il Produttore dei Videogrammi (come definito all'art. 3 lettera d) sia l'editore medesimo, il Compenso sarà determinato sulla base del Valore delle Vendite con le deduzioni previste all'art. 7 lettera a) ii, senza l'abbattimento del 50%.

Art. 8 - ASEA provvederà ad incassare dalla SIAE il Compenso per Copia Privata

spettante ai Produttori di Videogrammi nella misura e nei tempi in cui i singoli pagamenti saranno disponibili con riferimento a ciascun Anno di Competenza e depositerà gli importi in questione in un conto intrattenuto presso un primario istituto bancario.

Art. 9 - Ai fini della ripartizione del Compenso per Copia Privata ASEA opererà l'impegno a mantenere la massima riservatezza e confidenzialità dei dati dei singoli Produttori di Videogrammi raccolti nel corso dell'espletamento dell'incarico.

ASEA adotterà per contro criteri di massima trasparenza e pubblicità – anche attraverso il proprio sito web nell'area riservata - per i dati in forma aggregata per consentire la verifica della correttezza delle operazioni inerenti al calcolo e alla ripartizione del Compenso per Copia Privata. A tale riguardo gli aventi diritto avranno facoltà di verificare la correttezza delle ripartizioni effettuate, richiedendo ad ASEA con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi l'accesso ai dati sulla base dei quali sono state effettuate le ripartizioni. I dati in forma aggregata e la relativa documentazione saranno messi a disposizione di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e tenuto al segreto professionale incaricato per iscritto dall'avente diritto che ha avanzato la richiesta di verifica, nel rispetto delle norme volte ad assicurare la riservatezza.

Art. 10 - Ai fini della ripartizione del Compenso per Copia Privata ciascun avente diritto dovrà inviare ad ASEA, debitamente compilata e sottoscritta, la dichiarazione secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato A), contenente la richiesta di attribuzione della quota spettante del compenso di Copia Privata relativamente a un determinato Anno di Competenza; detta dichiarazione (di seguito la " Dichiarazione"), dovrà contenere le informazioni occorrenti onde consentire la determinazione della percentuale spettante sul Compenso per Copia Privata maturato in quel medesimo Anno. Al fine di assicurare l'uniformità dei dati sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del valore delle vendite di ciascun avente diritto, nello schema di Dichiarazione sono indicati i parametri e i criteri che dovranno essere seguiti nella compilazione della Dichiarazione.

Gli aventi diritto dovranno allegare alla Dichiarazione, salvo non vi abbiano già provveduto precedentemente in occasione di altra Dichiarazione, la lettera di

incarico ad ASEA per l'incasso e la ripartizione delle quote dei proventi di copia privata a loro spettanti, redatta sulla base del modello disponibile sul sito www.agenziasrl.org.

Unitamente alla Dichiarazione debitamente compilata ciascun avente diritto dovrà inviare ad ASEA relativamente allo stesso Anno di Competenza il bilancio di riferimento debitamente approvato e/o certificato con la relativa nota integrativa. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare l'avente diritto dovrà inviare ad ASEA l'ultimo bilancio approvato unitamente alla certificazione dei fatturati maturati nell'Anno di Competenza cui si riferisce la Dichiarazione, fermo restando l'obbligo di inviare il bilancio successivo approvato e/o certificato con la relativa nota integrativa non appena disponibile.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata ad ASEA entro il termine perentorio del 31 luglio dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 11 - *Eventuale collaborazione di Collecting delegate dall'avente diritto*

a) La Dichiarazione e la documentazione di cui al precedente art. 10 potranno essere inviati ad ASEA anche tramite un organismo di gestione collettiva o una entità di gestione indipendente presente nell'elenco di cui all'art. 40, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 35/2017 (di seguito *Collecting*), incaricata dall'avente diritto. In tali casi la Dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia della delega rilasciata alla *Collecting* dall'avente diritto.

b) Le *Collecting* che, con riferimento ai mandati ricevuti, intendono collaborare con ASEA nello svolgimento delle attività di ripartizione dell'equo compenso potranno presentare apposita istanza ad ASEA.

La collaborazione della *Collecting*, nelle attività di ripartizione dell'equo compenso con riferimento ai mandati ricevuti, potrà consistere nelle seguenti attività:

- autonoma verifica e certificazione della qualità di Produttore di Videogrammi e della effettiva maturazione del diritto al compenso nell'anno di competenza;
- autonome attività di *audit* e di certificazione della Dichiarazione degli aventi diritto rappresentati;
- impegno a fornire ad ASEA l'eventuale ulteriore documentazione dell'avente diritto che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, ASEA o il professionista da essa

incaricato ritenessero di richiedere per eventuali propri controlli, anche a campione e anche successivamente all'avvenuta ripartizione;

- sulla base di specifico mandato e previa manleva dell'avente diritto:
  - emissione di documento fiscalmente valido;
  - incasso in nome e per conto dell'avente diritto.

In ogni caso, la Collecting si impegna a fornire manleva nei confronti di ASEA per il proprio operato.

c) ASEA si impegna a prendere contatto con la *Collecting* richiedente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della istanza, al fine di avviare un confronto volto a definire le attività, fra quelle di cui alla precedente lettera b), del cui svolgimento la *Collecting* si impegna a farsi carico.

d) Individuati i compiti che, nell'ambito della collaborazione tra ASEA e la *Collecting* saranno svolti da quest'ultima, verrà stipulato uno specifico accordo scritto che formalizzerà, in ragione di tale attività, anche la riduzione della percentuale prevista all'art. 15 del Regolamento, che ASEA trattiene quale rimborso delle spese complessivamente sostenute per la gestione delle attività di incasso e ripartizione.

e) In caso di mancato accordo fra ASEA e la *Collecting*, la determinazione dell'entità della riduzione sarà devoluta a un Conciliatore scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale di Milano, anche per quanto riguarda la nomina del Conciliatore, ove le parti non trovino un accordo al riguardo. Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro Unico nel corso di un arbitrato irrituale e di equità che si svolgerà fra le parti interessate secondo le regole fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

Art. 12 - ASEA, una volta ricevuta dagli aventi diritto la Dichiarazione e la documentazione relativa, avrà facoltà di richiedere chiarimenti e/o ulteriore documentazione, ovvero copie di contratti, rendiconti, fatture, etc. per gli opportuni controlli nonché di effettuare o far effettuare audit anche nei luoghi ove il Produttore tenga la documentazione rilevante.

Inoltre, potranno essere effettuati controlli e/o audit, anche a campione, anche dopo avvenuta la ripartizione e/o liquidazione dei compensi.

I controlli e/o gli audit verranno effettuati nel massimo rispetto degli aventi diritto e con impegno alla riservatezza da parte di ASEA in merito ai dati che da tali verifiche emergeranno.

Qualora l'audit dovesse rivelare errore superiore al 5%, tutti i relativi costi saranno a carico del controllato. In tal caso il soggetto interessato subirà altri due audit nei due anni successivi con i relativi costi a suo carico.

Resta inteso che, in caso di rifiuto di fornire la documentazione richiesta o di consentire l'effettuazione degli audit, o qualora la documentazione fornita fosse lacunosa, inadeguata o manifestamente alterata o contraffatta, ASEA potrà sospendere i pagamenti a favore dell'avente diritto richiedente e/o chiedere la restituzione delle somme già pagate, eventualmente disponendone la compensazione con pagamenti da effettuare.

Art. 13 - ASEA, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, aver ottenuto i chiarimenti richiesti e se del caso effettuato i controlli e/o audit di cui all'art.12) che precede, provvederà ad effettuare i relativi calcoli e ripartizioni e a comunicare a ciascun avente diritto l'ammontare della quota del Compenso per Copia Privata allo stesso spettante nell'Anno di riferimento, invitandolo a emettere documento fiscale idoneo per il relativo importo nei confronti di ASEA.

La comunicazione di cui sopra sarà inviata da ASEA agli aventi diritto entro 90 giorni dal ricevimento dalla SIAE dell'importo da mettere in distribuzione, salvo oggettivi impedimenti.

ASEA, una volta ricevuta da ciascun avente diritto il relativo documento fiscale e verificatane la conformità ai calcoli effettuati ed ai dati comunicati, provvederà al relativo pagamento.

Art. 14 - Il Compenso per Copia Privata versato dalla SIAE ad ASEA per ciascun Anno di Competenza sarà ripartito tra gli aventi diritto che abbiano fatto pervenire ad ASEA la Dichiarazione di cui all' art. 10, in misura pari all' 93%.

Il restante 7% verrà invece accantonato da ASEA quale fondo ("Fondo di riserva")

per fare fronte alle eventuali richieste tardive (come definite all'art. 16 che segue) di Compenso per Copia Privata relativamente a tale Anno.
Le eventuali somme versate dalla SIAE ad ASEA a titolo di Compenso per Copia Privata relative ad un Anno di Competenza anteriore a quelli per cui è già stata effettuata la liquidazione saranno ripartite a favore dei soggetti aventi diritto relativamente all'Anno di Competenza cui tali somme si riferiscono. Anche a tali ripartizioni si applicheranno, ove possibile, le regole e i criteri previsti dal presente Regolamento.

Art. 15 - Sulle somme versate dalla SIAE ad ASEA a titolo di copia privata ASEA trattiene una percentuale a titolo di corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione, custodia e ripartizione di detto compenso, nonché delle spese sostenute per l'effettuazione dei controlli e audit e per garantire la effettività dei diritti riconosciuti ai Produttori di Videogrammi in ordine al Compenso per Copia Privata. Tale trattenuta è forfettariamente determinata in una percentuale pari al 10% calcolata sull'importo di volta in volta effettivamente ripartito a favore di ciascun avente diritto.
Per il relativo importo, ASEA emetterà al momento della ripartizione fattura soggetta ad IVA il cui importo sarà compensato con il pagamento delle somme dovute agli aventi diritto.

Art. 16 - Entro il 30 giugno di ogni anno tutti gli aventi diritto che non abbiano inviato entro i termini previsti le Dichiarazioni riguardanti Anni di Competenza pregressi, potranno fare pervenire ad ASEA le eventuali richieste "tardive" afferenti agli anni anteriori, purché nei limiti della prescrizione di legge.
Tali richieste "tardive" dovranno essere accompagnate dalla Dichiarazione relativa a ciascuno degli Anni di Competenza e dalla documentazione prevista dall'art. 10) che precede. ASEA potrà richiedere le informazioni e ulteriore documentazione ed effettuare le verifiche di cui all'art. 12 che precede.
Una volta completate tali verifiche ASEA provvederà a effettuare i relativi calcoli e ripartizioni attingendo al Fondo di Riserva relativo all' Anno di Competenza cui si riferiscono le dichiarazioni in questione.

Qualora il Fondo di riserva dell'Anno di Competenza dovesse non essere sufficiente per la liquidazione delle somme riconosciute come spettanti ai sensi del presente articolo, ASEA provvederà a coprire la differenza mediante ripetizione delle somme già liquidate agli aventi diritto, in misura tra loro proporzionale e nei limiti del fabbisogno effettivo, relativamente all'Anno in questione. Ove possibile, la ripetizione avverrà mediante compensazione con eventuali liquidazioni successivamente dovute agli stessi aventi diritto.

Art. 17 - Alla scadenza del termine di prescrizione del diritto, le somme accantonate nel Fondo di Riserva relativo a ciascun Anno e non utilizzate ai sensi dell'art. 16 che precede, maggiorate della quota di competenza degli interessi bancari eventualmente maturati, saranno ripartite a conguaglio tra tutti i rispettivi aventi diritto in attività e reperibili.

Decorsi almeno 12 mesi dall'invio di tale comunicazione senza che il destinatario, o il suo legittimo avente causa, richieda le somme di sua spettanza con apposito documento fiscale, e verificato, da parte di ASEA, l'irreperibilità dell'avente diritto, le somme verranno destinate ad un apposito fondo con la precisa imputazione dell'Anno di competenza. Tali somme saranno oggetto di una specifica ripartizione aggiuntiva per l'annualità in esame tra gli aventi diritto proporzionalmente alle dichiarazioni relative a tale annualità.

Art. 18 – ASEA avrà facoltà di compensare in tutto o in parte le somme dovute a titolo di copia privata ai sensi del presente Regolamento con eventuali importi dovuti ad ASEA a qualsiasi titolo.

Art. 19 - Eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere deliberate dall'Assemblea di ASEA e preventivamente approvate dagli organi di Univideo. ASEA provvede a dare adeguata pubblicità al presente Regolamento e ad eventuali modifiche mediante pubblicazione dello stesso sul sito web www.agenziasrl.org.

Art. 20 - Ogni controversia che dovesse sorgere fra i Produttori di Videogrammi aventi

diritto o fra ASEA e un Produttore di Videogrammi avente diritto in relazione all'applicazione del presente Regolamento sarà obbligatoriamente devoluta a un Conciliatore scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale di Milano, anche per quanto riguarda la nomina del Conciliatore, ove le parti non trovino un accordo al riguardo.

Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro Unico nel corso di un arbitrato irrituale e di equità che si svolgerà fra le parti interessate secondo le regole fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

Allegato A *: Schema di dichiarazione da compilare su carta intestata dell'impresa richiedente, da sottoscrivere in ogni pagina e da inviare a agenzia@pec.it e a luigi.sironi@odcecmilano.it*

Spettabile
Agenzia per lo Sviluppo
dell'Editoria Audiovisiva S.r.l.- Asea Srl
Presso Studio Sironi
Viale Tunisia, 38
20124 Milano

Il sottoscritto……in qualità di rappresentante legale (o procuratore) della Società ……..con sede in Via……. Partita IVA……., in relazione all'incarico conferito all'Agenzia per lo sviluppo dell'Editoria Audiovisiva s.r.l. (di seguito "ASEA") alla riscossione della quota di propria spettanza dell'equo compenso per copia privata per l'anno di competenza ……..e, al fine di consentire la quantificazione della medesima quota,

DICHIARA

1) che la presente dichiarazione viene rilasciata sotto la propria diretta responsabilità e nella consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali conseguenti previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false e mendaci;

2) che il **Valore del Fatturato Totale** valido ai fini della ripartizione sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per l'anno di competenza …… è pari ad
Euro ……
così suddiviso:

Valore Fatturato Normal Trade	*Euro*	*……. (dettaglio allegato)*
Valore Fatturato Abbinamenti Editoriali	*Euro*	*……. (dettaglio allegato)*

3) di aver preso visione dell'informativa Privacy in calce al presente atto e di impegnarsi a comunicarla ai dipendenti, funzioni aziendali, collaboratori e referenti della Società che rappresento e che interagiranno con i Contitolari del trattamento nello svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 2 della predetta informativa.

A completamento della presente dichiarazione si allegano, oltre alle schede di dettaglio dei valori sopra indicati, i seguenti documenti (sbarrare la casella corrispondente):

- ☐ Bilancio/i approvato e/o certificato/i relativo/i all'anno di competenza della presente richiesta) con le relative note integrative
- ☐ Visura iscrizione CCIAA aggiornata
- ☐ Lettera di incarico ad ASEA
- ☐ Informativa Privacy

Il sottoscritto autorizza altresì ASEA e gli eventuali professionisti da questa incaricati, alla verifica e/o audit dei dati comunicati (anche successivamente all'avvenuta ripartizione) e si impegna a fornire ogni ulteriore documentazione, incluse copie di contratti, copie fatture, rendiconti, nonché i tracciati contabili, che dovessero essergli richiesti.

(Il Legale Rappresentante)

_____

(timbro e firma)

DETTAGLIO NORMAL TRADE (art. 6)

1 VALORE DELLE VENDITE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI (art. 6a)

Fatturato Netto a Rivenditori (all'ingrosso o al dettaglio)

- propria distribuzione - **€** ……*(a)*

- attraverso meri distributori totale **€** ……..*(b)*

come da dettaglio:

distributore …… € ……..

distributore …… € ……..

2 VALORE DELLE VENDITE DIRETTE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI (art. 6b)

AL CONSUMATORE (tramite propri negozi, propria piattaforma

Mailing, fiere, ecc.) (art. 6b) **€** ……..*(c)*

TOTALE VALORE DELLE VENDITE NORMAL TRADE **€ ……**

==========

Dichiarazione solo ai fini dei controlli incrociati con altri dichiaranti diritto al compenso C.P.*(sbarrare lo spazio sottostante e non compilare, nel caso di non effettuazione di alcuna distribuzione per conto terzi*):

Si attesta di aver distribuito (solo vendita e logistica) videogrammi delle seguenti imprese realizzando i fatturati rispettivamente indicati:

…….. fatturato netto € …… *(a)*
…….. fatturato netto € …… *(a)*
…….. fatturato netto € …… *(a)*
…….. fatturato netto € …… *(a)*
…….. fatturato netto € …… *(a)*

(a) Il proprio fatturato al netto di Resi, Sconti e abbuoni, gadget abbinati ai videogrammi
(b) Fatturato netto (come sopra) realizzato dal proprio distributore
(c) 55% degli incassi netti di IVA, addebiti spese, valore eventuali gadget, ecc.

(timbro e firma)

DETTAGLIO VENDITE IN ABBINAMENTO EDITORIALE (art. 7)

Cessioni su licenza da parte di un Produttore di Videogrammi – come identificato all'art. 3 d) - a un Editore dei diritti di produzione e vendita dei videogrammi in abbinamento editoriale (art. 7a):

1) **VALORE DELLE VENDITE DEL LICENZIANTE (art. 7a i)** **€** ……*(A)*

Nominativi degli Editori Licenziatari :
……
……..
……

2) **VALORE DELLE VENDITE DELL'EDITORE LICENZIATARIO (art.7a ii)** **€** …… *(B)*

(Nominativi dei Licenzianti: ……
……
……
……

Cessioni di videogrammi – prodotti finiti –del Produttore di Videogrammi all'Editore per la distribuzione in abbinamento editoriale (art. 7b)

3) **VALORE DELLE VENDITE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI (art. 7b)** **€ .**…… *(C)*

Vendite di Videogrammi in Abbinamento Editoriale di Editore coincidente col Produttore di Videogrammi – come identificato all'art. 3 d (art. 7c):

4) **VALORE DELLE VENDITE DELL'EDITORE COINCIDENTE CON IL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI (art. 7c)** **€** …… *(C)*

TOTALE VALORE DELLE VENDITE IN ABBINAMENTO EDITORIALE **€ …….**

(A) Corrispettivi (royalties) a fronte della licenza concessa
(B) "fatturato convenzionale" determinato come segue:
copie effettivamente vendute x prezzo al pubblico (dedotto, se del caso, di € 1,50) x 70% x 50%
(C) "fatturato convenzionale" determinato come segue: copie effettivamente vendute x prezzo al pubblico (dedotto, se del caso, di € 1,50) x 70%

(timbro e firma)

Informativa Privacy

relativa alla richiesta di corresponsione della quota di ripartizione dei proventi di copia privata

La presente informativa descrive le modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali da parte di Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. (di seguito anche l'"**ASEA**) e di Univideo per dare esecuzione alla dichiarazione/richiesta (in seguito la "**Richiesta**"), allegata *sub* lett. A) al Regolamento di ASEA per la ripartizione del compenso per copia privata, resa dal produttore di videogrammi (in seguito il "**Richiedente**") e con cui lo stesso conferisce incarico ad ASEA per la riscossione e ripartizione dei proventi di copia privata.

1. Contitolari del trattamento e contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità

Contitolari del trattamento dei dati personali sopracitati sono ASEA e Univideo (di seguito, congiuntamente, i "**Contitolari**" e ciascuno, singolarmente, il "**Contitolare**").

ASEA e Univideo sono contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (in seguito il "**GDPR**") in quanto codeterminano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali richiesti in relazione alla Richiesta sopracitata.

Sulla base dell'accordo di contitolarità concluso tra i due Contitolari, i dati risultanti dalla Richiesta sono trattati esclusivamente da ASEA, salvo per consentire a Univideo di far valere ed esercitare i propri diritti, anche di fronte all'autorità giudiziaria o per adempiere ad obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità. Grava su ASEA adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR (ad esempio, misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento) ed ottemperare agli obblighi di notifica di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR in caso di violazione dei dati. Univideo si impegna ad adottare le riferite misure di sicurezza e ad osservare gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR over trattasse i dati per le finalità dalla stessa perseguibili (adempimento di obblighi di legge o di ordini della pubblica autorità, o per fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all'autorità giudiziaria).

ASEA ha sede legale in Viale Tunisia n. 38, 20124 – Milano. La si può contattare a mezzo posta ordinaria, scrivendo all'indirizzo della sede legale, o via e-mail, all'indirizzo info@agenziasrl.org o via PEC a agenzia@pec.it.

Univideo ha sede legale in Corso Buenos Aires n. 43, 20124 – Milano. La si può contattare a mezzo posta ordinaria, scrivendo all'indirizzo della sede legale, o via e-mail, all'indirizzo univideo@univideo.org o via PEC a univideo@pec.it.

2. Categorie di dati trattati e modalità del relativo trattamento

ASEA tratta le seguenti categorie di dati personali:

- i dati identificativi, amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, bancari ed eventualmente informatici direttamente riferiti al Richiedente;
- le informazioni che il Richiedente vorrà liberamente richiedere ad ASEA concernenti l'esecuzione della Richiesta;
- eventualmente ed esclusivamente per lo svolgimento nei confronti del Richiedente delle finalità indicate al successivo paragrafo 3: i dati essenzialmente identificativi ed informatici relativi ai dipendenti o comunque ai preposti a funzioni aziendali, collaboratori e referenti del Richiedente e comunicati nello svolgimento dei rapporti contrattuali tra il Richiedente e ASEA. È onere del Richiedente comunicare la presente informativa alle suddette categorie di soggetti.

I dati personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati.

Il Richiedente si impegna a collaborare con ASEA al fine di mantenere aggiornati i suoi dati personali, informandolo di qualsiasi modifica che dovesse intervenire. Si invita il Richiedente a non inserire nelle eventuali richieste di informazioni che dovesse inviare ad ASEA dati personali riguardanti soggetti terzi o categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR (intendendosi per "categorie particolari di dati" quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). In caso contrario, ASEA provvederà a cancellare queste informazioni.

Univideo potrebbe trattare le seguenti categorie di dati personali eventualmente ed esclusivamente per lo svolgimento nei confronti del Richiedente delle finalità indicate al successivo paragrafo 3, comma secondo:

- i dati identificativi, amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, bancari ed eventualmente informatici direttamente riferiti al Richiedente;
-: i dati essenzialmente identificativi ed informatici relativi ai dipendenti o comunque ai preposti a funzioni aziendali, collaboratori e referenti del Richiedente e comunicati nello svolgimento dei rapporti contrattuali tra il Richiedente e ASEA. È onere del Richiedente comunicare la presente informativa alle suddette categorie di soggetti.

3. Finalità del trattamento, relativa base giuridica e conseguenze in caso di mancata comunicazione dei dati

ASEA tratta i dati personali sopracitati per le seguenti finalità:

a) l'esecuzione della Richiesta, incluso l'assolvimento dei relativi obblighi amministrativi, contabili

e fiscali. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l'esecuzione della Richiesta, e dell'incarico in essa contenuta conferito ad ASEA. La comunicazione di tali dati è obbligatoria in quanto funzionale all'esecuzione dell'incarico conferito con la Richiesta; pertanto, la mancata comunicazione degli stessi comporta l'impossibilità di eseguire l'incarico conferito;

b) rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Richiedente relative all'esecuzione dell'incarico conferito con la Richiesta. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento è l'interesse legittimo prevalente di ASEA a rispondere alle suddette richieste e comunicazioni, interesse questo che è equamente bilanciato con quello del Richiedente, in quanto l'attività di trattamento è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Richiedente si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno che ASEA dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti;

c) lo svolgimento di attività funzionali a eventuali cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni, trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l'interesse legittimo prevalente di ASEA ad eseguire le suddette operazioni, interesse che è equamente bilanciato con quello del Richiedente, in quanto l'attività di trattamento è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Richiedente si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno che ASEA dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti;

d) adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità, in relazione ai, e sulla base dei, dati forniti per il perseguimento delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b). La base giuridica che giustifica la presente finalità è l'adempimento di un obbligo di legge. Conseguentemente, il trattamento dei dati è per ASEA obbligatorio, fermo restando che si tratta di dati comunicati per l'espletamento della finalità di cui alle precedenti lettere a) e b). Pertanto, qualora non siano comunicati i suddetti dati, ASEA si trova nell'impossibilità di eseguire correttamente l'incarico conferito con la Richiesta o di rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Richiedente relative all'esecuzione dell'incarico conferito con la Richiesta;

e) per permettere ad ASEA di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all'autorità giudiziaria. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l'interesse legittimo prevalente di ASEA a far valere e difendere i propri diritti ed è equamente bilanciato con l'interesse del Richiedente, in quanto l'attività di trattamento

è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Richiedente si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno che ASEA dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti;

f) con riferimento ai dati del legale rappresentante e, eventualmente, dei dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente: il relativo trattamento è esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle sopracitate finalità esclusivamente nei confronti del Richiedente. La base giuridica che giustifica il relativo trattamento sono gli interessi legittimi prevalenti di ASEA e del Richiedente a che vengano svolte le predette finalità nei confronti dello stesso Richiedente. I soggetti sopracitati (rappresentante legale, dipendenti, ecc. del Richiedente) potranno opporsi al relativo trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i relativi dati personali per la suddetta finalità, a meno che ASEA dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti.

Univideo potrebbe trattare i dati personali sopracitati per le seguenti finalità:

a) adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità, in relazione ai, e sulla base dei, dati forniti per il perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. La base giuridica che giustifica la presente finalità è l'adempimento di un obbligo di legge. Conseguentemente, il trattamento dei dati è per Univideo obbligatorio, fermo restando che si tratta di dati comunicati per l'espletamento della finalità di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Pertanto, qualora non siano comunicati i suddetti dati, ASEA si trova nell'impossibilità di eseguire correttamente l'incarico conferito con la Richiesta o di rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Richiedente relative all'esecuzione dell'incarico conferito con la Richiesta;

b) per permettere ad Univideo di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all'autorità giudiziaria. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l'interesse legittimo prevalente di Univideo a far valere e difendere i propri diritti ed è equamente bilanciato con l'interesse del Richiedente, in quanto l'attività di trattamento è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Richiedente si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno che Univideo dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti;

c) con riferimento ai dati del legale rappresentante e, eventualmente, dei dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente: il relativo trattamento è esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle sopracitate finalità esclusivamente nei confronti

del Richiedente. La base giuridica che giustifica il relativo trattamento sono gli interessi legittimi prevalenti di Univideo a che vengano svolte le predette finalità nei confronti dello stesso Richiedente. I soggetti sopracitati (rappresentante legale, dipendenti, ecc. del Richiedente) potranno opporsi al relativo trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i relativi dati personali per la suddetta finalità, a meno che Univideo dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti.

4. Ambiti di comunicazione dei dati personali

ASEA potrà trasferire i dati ad Univideo per permetterle di far valere e difendere i propri diritti o per adempiere ad obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità.

Per il perseguimento di ognuna delle finalità di cui al precedente paragrafo 3 e fermo quanto indicato al comma precedente, i dati personali trattati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: **(a)** dipendenti dei Contitolari appositamente incaricati al trattamento dei dati, **(b)** fornitori di servizi di assistenza e consulenza anche fiscale, legale e contabile, **(c)** fornitori di servizi informatici o di archiviazione, **(d)** società incaricate di fornire un servizio ai Contitolari, **(e)** forze dell'ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate dalla legge, **(f)** terze parti o organismi cui la comunicazione dei dati è richiesta ai sensi di legge. Per le finalità di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 3 (svolgimento di cessioni di azienda e operazioni straordinarie), i dati del Richiedente sono comunicati a soggetti cessionari di azienda o di ramo di azienda, potenziali acquirenti di ASEA e società coinvolte in, o risultanti da, eventuali fusioni, scissioni, trasformazioni.

I soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento. Al di là dei suddetti soggetti i dati personali non verranno diffusi.

5. Trasferiamo dei dati al di fuori dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo

I dati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

6. Periodo di conservazione dei dati personali

ASEA conserva i dati personali trattati per periodi diversi a seconda delle finalità per le quali è svolto il relativo trattamento. Più precisamente:

a) per l'esecuzione dell'incarico conferito con la Richiesta: per tutta la durata dell'incarico conferito e per i successivi dieci anni dalla sua cessazione, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste dell'autorità competente o ai sensi della normativa applicabile;

b) rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Richiedente: dal giorno in cui ASEA ha ricevuto la richiesta o comunicazione fino ai successivi 12 mesi;

c) esclusivamente al fine di permettere ad ASEA di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all'autorità giudiziaria: per i 10 anni successivi dal giorno in cui i dati vengono comunicati, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste dell'autorità competente o ai sensi della normativa applicabile.

d) per adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità: per tutto il tempo previsto dalla normativa concretamente applicabile;

e) per lo svolgimento di attività funzionali a eventuali cessioni di azienda e di ramo d'azienda, e ad operazioni straordinarie (come acquisizioni, fusioni, ecc.): si applicano i periodi di conservazione indicati sopra a seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita;

f) con riferimento ai dati del legale rappresentante e dei dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente: si applicano i periodi di conservazione indicati sopra a seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita.

Univideo conserva i dati personali trattati per periodi diversi a seconda delle finalità per le quali è svolto il relativo trattamento. Più precisamente:

a) esclusivamente al fine di permettere a Univideo di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all'autorità giudiziaria: per i 10 anni successivi dal giorno in cui i dati vengono comunicati, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia
richiesta per eventuali contenziosi, richieste dell'autorità competente o ai sensi della normativa applicabile.

b) per adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità: per tutto il tempo previsto dalla normativa concretamente applicabile;

c) con riferimento ai dati del legale rappresentante e dei dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente: si applicano i periodi di conservazione indicati sopra a seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita.

7. Diritti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali

Al Richiedente è garantita la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR. In particolare il Richiedente ha il diritto di:

- avere accesso ai propri dati (art. 15 GDPR);
- richiedere la rettifica dei suoi dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei suoi dati se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 17 GDPR);
- richiedere di limitare il trattamento solo ad alcuni dati, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 18 GDPR);
- ove ricorrano i presupposti previsti dal GDPR, di richiedere di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico oppure di richiederne la

trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art. 20 GDPR);

- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei suoi dati nei casi previsti dal GDPR (art. 21 GDPR);

- di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento – qualora quest'ultimo si basi sul consenso –, fermo restando la liceità del corrispondente trattamento fino al momento della revoca (art. 7 GDPR);

Ai sensi dell'art. 26 GDPR, sulla base dell'accordo di contitolarità tra i Contitolari, ASEA è stata individuata quale punto di contatto tra gli interessati e i Contitolari. Il Richiedente può pertanto esercitare i diritti sopracitati inviando apposita comunicazione ad ASEA ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1. Resta fermo che il Richiedente può rivolgersi anche ad Univideo ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1.

Inoltre, il Richiedente ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile all'indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.

I medesimi diritti sono riconosciuti anche al legale rappresentante, ai dipendenti o comunque preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Richiedente con riferimento ai dati degli stessi trattati come indicato al precedente paragrafo 2.

Per presa visione della presente informativa

Luogo, data, firma del legale rappresentante:

_____

Impegno alla comunicazione della presente informativa ai propri dipendenti, funzioni aziendali e collaboratori

In nome e per conto dell'ente che rappresento, dichiaro e lo vincolo a che la presente informativa venga comunicata ai relativi dipendenti, funzioni aziendali, collaboratori e referenti che interagiranno con i Contitolari nello svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 2 della presente informativa.

Luogo, data, firma del legale rappresentante:

_____